

STATUTO

MIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZOLO VERCELLESE VC VIA
ARALE 7

Numero REA: VC - 317145

Codice fiscale: 02808050021

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del repertorio n. 4.003/2.888
STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa denominata **"MIR Società Cooperativa Sociale"**.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro un anno dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Art. 3 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Palazzolo Vercellese, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 – Scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, come definito dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con particolare riferimento all'art. 1, lett. a) e b), della legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Essa ha il fine precipuo di creare possibilità occupazionali alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

La società intende inoltre promuovere i valori ed i metodi della libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è impegnata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 6 – Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- b) la realizzazione di nuove opportunità di lavoro, creando le condizioni reali per un vero inserimento sociale alla pari di chi, per cultura, capacità o conoscenze personali, ha più risorse;
- c) la promozione e/o gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale, alla qualificazione professionale, alla diffusione della cultura solidale dell'accoglienza e dell'integrazione sociale;
- d) la gestione di bandi di ricerca socio assistenziale.

Per raggiungere le finalità di cui alla precedente lettera a), la cooperativa dispone di un'apposita divisione aziendale dotata di una propria autonomia organizzativa che è impegnata a:

- 1) offrire prestazioni di aiuto domestico e familiare, prestazioni assistenziali, prestazioni educative e prestazioni sanitarie a persone di qualunque età che le richiedano direttamente o per tramite di enti e/o organismi preposti all'assistenza ed alla tutela della salute della popolazione, a domicilio, sul territorio, in strutture semiresidenziali e residenziali;
- 2) progettare e/o gestire servizi educativi rivolti all'infanzia quali ad esempio asili nido, scuole dell'infanzia, centri genitori/bambini, ludoteche, piccoli gruppi educativi, micronidi;
- 3) gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti a minori con disagio psichico e/o sociale, a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e/o residenziali;
- 4) gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti ad adulti con disagio psichico e/o sociale, a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e/o residenziali;
- 5) gestire servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori con disabilità a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e/o residenziali;
- 6) gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti ad adulti con disabilità, a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e/o residenziali;
- 7) progettare e/o gestire servizi di sorveglianza e di educazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie;
- 8) progettare e/o gestire servizi di sostegno e di aiuto all'apprendimento;
- 9) progettare e gestire attività ricreative e di tempo libero.

Per raggiungere le finalità di cui alla precedente lettera b), la cooperativa dispone di un'apposita divisione aziendale dotata di una propria autonomia organizzativa che è impegnata nello svolgimento dei seguenti servizi e prestazioni:

- 1) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
- 2) conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, forniture di servizi di gestione e manutenzione del verde e dei giardini per privati e per pubbliche amministrazioni;
- 3) sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici, imprese e privati per l'erogazione di servizi;
- 4) partecipazione e/o gestione di attività legate alla protezione civile, alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia faunistico e forestale;
- 5) servizi inerenti il trasporto di cose per conto terzi, l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo, la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee), la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);
- 6) servizi ambientali in genere quali pulizia e spazzamento urbano, sgombero neve, salatura strade etc.
- 7) servizi di pulizia civili ed industriali;
- 8) servizi cimiteriali, servizi funebri e affini;
- 9) servizi di facchinaggio, traslochi, affissioni;
- 10) gestione di canili pubblici o privati e attività inerenti alla cura degli animali, servizi veterinari, servizi di toelettatura;
- 11) vendita di prodotti e di cibo per animali;
- 12) gestione di servizi di onoranze funebri, di incenerimento e smaltimento di animali domestici e o da compagnia;
- 13) gestione di servizi teatrali e cinematografici di tipo pubblico o privato; servizi tecnici luci, audio video;
- 14) progettazione, organizzazione, realizzazione e conduzione di eventi, manifestazioni culturali, sportive, turistiche, anche in collaborazione o a servizio di enti pubblici;
- 15) conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali, ricreativi, alberghieri, e turistici;
- 16) produzione e vendita di prodotti enogastronomici;
- 17) servizi di accompagnamento e guida turistica;
- 18) servizi di divulgazione dell'informazione;
- 19) attività di ristorazione come la gestione di mense, pizzerie, rosticcerie, bar, ristoranti, attività di catering anche multietnico;

- 20) gestione di empori ed esercizi commerciali, con particolare attenzione alla promozione e vendita di prodotti locali;
- 21) servizi di manutenzione strutturali, e costruzione edile;
- 22) servizi di manutenzione idraulica ed elettrica;
- 23) servizi di imbiancatura e decorazione;
- 24) gestione e conduzione di impianti sportivi, custodia di parcheggi, lavaggio auto, portineria, sorveglianza, guardiania;
- 25) attività di sorveglianza scuolabus;
- 26) attività di accompagnamento; attività di distribuzione di pasti;
- 27) attività di scodellamento e distribuzione alimenti in mense pubbliche e private;
- 28) collaborazione con enti locali per il controllo nella riscossione dei tributi;
- 29) attività di tessitura, ricamo, sartoria artigianale;
- 30) servizi di trasporto di persone per conto proprio;
- 31) servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Per raggiungere le finalità di cui alla precedente lettera c), la cooperativa si propone di:

- 1) fornire servizi di consulenza e di sostegno, progettazione ed assistenza, formazione alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, alle associazioni di categoria e similari per favorire l'integrazione lavorativa di persone considerate svantaggiate o deboli nella possibilità di integrarsi nel lavoro;
- 2) promuovere, pubblicizzare, organizzare, fornire consulenze di comunicazione per iniziative interculturali, di pace e di solidarietà, finalizzate all'inserimento socio culturale e lavorativo di persone immigrate o in condizione di rischio di esclusione o di emarginazione per facilitare la partecipazione e l'integrazione nella comunità socio culturale ed economica in cui vivono;
- 3) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di eventi, ideare, progettare, realizzare, diffondere prodotti comunicativi;
- 4) realizzare lo studio e la verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche;
- 5) promuovere la conoscenza e l'utilizzo intelligente delle tecnologie, dell'informatica e della telecomunicazione anche con strumenti emancipatori ed educativi;
- 6) creare e o gestire la formazione in comunicazione, multimedialità, multicanalità per offrire servizi formativi anche di livello avanzato nell'ambito della comunicazione sociale e giornalistica;
- 7) progettare organizzare punti di ascolto e di contatto anche attraverso l'utilizzo di strumenti e tecnologie telefonici (call center), e/o telematici (web), finalizzati all'inserimento sociale e rivolte alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti, alle donne, agli immigrati e agli anziani;
- 8) promuovere scambi culturali, cooperativi, commerciali con paesi "altri" anche nell'ottica del commercio equo e solidale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea d'impresa, nelle vesti di mandante e/o mandatario, concorrere ad aste pubbliche, a licitazioni private o ad altri tipi di appalto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;
- 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività di cui alla legge 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Art. 7 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 8 – Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in

particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. L'organo amministrativo ha facoltà di valutare se l'impresa esercitata dal singolo socio sia tale da porsi o meno in concorrenza con l'attività sociale in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio dell'attività del singolo socio, consentendo o meno l'ammissione del socio.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta elettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio provvedere a tale comunicazione nonché

provvedere, altresì, alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Art. 12 – Quote

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 13 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 – Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 – Recesso

Il diritto di recesso compete:

- nei casi previste dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- in caso di perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 – Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, se esistente, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore:

1. che non ottemperi alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo legalmente prese;
2. che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società. In questo caso il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo soltanto dopo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
3. che in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, la società o fomenti dissidi o disordine tra i soci;
4. che senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti o contrastanti con quelle della società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18.

Art. 18 – Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, se non trova applicazione l'articolo precedente.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al comma seguente.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 22 – Divieti

È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Art. 25 – Utili

L'assemblea che approva il bilancio, successivamente alla eventuale delibera sulla distribuzione dei ristorni a norma dell'articolo precedente, delibera sulla distribuzione degli utili e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 26 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 27 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 28 – Metodo collegiale

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 29 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da un numero di soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla

trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente comma 6) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta solo da altri soci, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 – Amministrazione

L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione, composto da tre o più membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci, salvo quanto previsto all'articolo 2542, secondo comma, c.c.

Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Nel frattempo, il Consiglio gestirà soltanto gli affari strettamente urgenti ed ordinari.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 31 – Decisioni del consiglio di amministrazione

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale nei seguenti casi:

- quando abbiano ad oggetto la redazione del progetto di bilancio ovvero dei progetti di fusione e di scissione, ovvero la delibera di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile;
- quando abbiano ad oggetto le altre materie di cui all'articolo 2544, primo comma, codice civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci);
- quando ne sia fatta richiesta da almeno uno degli amministratori in carica;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

In tali casi il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; in tale ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo telegramma. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 29 per le riunioni assembleari.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in forma collegiale si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 – Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente ai soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Non possono, inoltre, essere delegati i poteri di cui all'articolo 2544, comma primo c.c..

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 34 – Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina e può essere revisionato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 35 – Organo di controllo e revisore

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo diversa decisione dei soci. In tale ultimo caso, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, i componenti l'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento; esercita, inoltre, la revisione legale dei conti sulla società quando l'assemblea non abbia provveduto alla nomina di un revisore.

Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Il compenso del revisore è determinato dai soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci a norma di legge.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia.

Art. 36 – Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 37 – Scioglimento e liquidazione

La società, oltre che per le cause previste dalla legge, si scioglie:

- nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del presente statuto.
- nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 8 del presente statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinando:

- il numero dei liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui

circoscrizione ha sede la società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitrato sarà irrituale e caratterizzato da quanto segue:

- 1) La decisione dovrà essere succintamente motivata.
- 2) L'arbitrato sarà di diritto.
- 3) Dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.
- 4) L'istruzione probatoria è regolata dall'organo arbitrale secondo sue proprie regole purché sia rispettato il principio che alle parti devono essere date eguali opportunità probatorie.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 39 – Requisiti mutualistici

La cooperativa è retta dai requisiti mutualistici già citati negli articoli precedenti e qui di seguito riepilogati e ribaditi:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 – Disposizioni finali

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

All'originale firmato:

Marco Carminati

Darchesa Larysa

Celoria Alessia

Barbara Ciocca Cavezzale Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82, registrato a Vercelli il 12 settembre 2024 al
n.5060 Serie 1T, che si trasmette ad uso iscrizione nel Registro
delle Imprese.
Vercelli li 13 settembre 2024
All'originale firmato:
Barbara Ciocca Cavezzale Notaio